

	Comune di CASALPUSTERLENGO Provincia di Lodi Cod. Ente n.10942	Numero 5	Data 21/03/2023
---	---	-------------------------------	--------------------------------------

Originale

Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: IMU: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2023

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L'anno 2023 addì 21 del mese di Marzo alle ore 21.00 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, effettuato l'appello nominale, risultano:

Nominativo:	Presenza	Nominativo:	Presenza
DELMIGLIO ELIA	SI	PARAZZINI MARIA GRAZIA	SI
AMOROTTI DANIELA	SI	PARMESANI FLAVIO	AG
BENELLI PAOLA Rachele	AG	PESATORI FRANCESCO	SI
BIGNAMI GIANTERESIO	SI	PORATI WILMA	SI
CAPELLI ROMINA	SI	RIZZI BEATRICE	SI
COBIANCO MARTA ALICE	SI	ZANI GIUSEPPE TIBURZIO	AG
CANOVA LUCA	SI		
DRAGONI ALESSANDRO	AG		
GALUZZI MARIAGRAZIA	SI		
MUSSIDA PIERO	SI		
PAGANI MASSIMO ANTONIO	SI		
GABRIELE			

Totale presenti: **13**

Assenti : **0**

Assenti giustificati: **4**

Presiede la Sig.ra RIZZI BEATRICE nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale FAIELLO dott. MARCELLO

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Signori: Ferrari, Peviani, Ressegotti.

La Presidente, introdotto l'argomento, dà la parola all'Assessore al Bilancio Dott. Mussida che relaziona in merito.

Segue discussione, come da resoconto dattiloscritto integrale della registrazione di cui al file audio agli atti d'ufficio, al termine della quale la Presidente del Consiglio chiede ai Consiglieri se intendono effettuare dichiarazioni di voto.

Intervengono, come da resoconto dattiloscritto integrale della registrazione di cui al file audio agli atti d'ufficio:

- il consigliere Pagani del Gruppo Consiliare "*Tutti per Casale*" che preannuncia voto di *astensione*;
- il consigliere Pesatori Capogruppo del Gruppo Consiliare "*Forza Italia Casale Popolare*" che preannuncia voto *favorevole*;
- la consigliera Cobianco Capogruppo del Gruppo Consiliare "*Movimento 5 Stelle*" che preannuncia voto *contrario*;
- la consigliera Capelli del Gruppo Consiliare "*Casale che cambia con Delmiglio*" che preannuncia voto *favorevole*;

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATO altresì il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria ai sensi della Legge 27.12.2019 n. 160", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31/07/2020, a cui si rimanda per le specifiche tecniche dell'applicazione del tributo;

DATO ATTO che questo comune, per l'anno 2022, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 18/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base e detrazione dell'imposta municipale propria:

- *per l'abitazione principale e relative pertinenze (nonché per tutti i casi di equiparazione) classificata in A1-A8-A9 - **6,00 per mille***
- *per le unità immobiliari appartenenti alla categoria "D" che svolgano effettivamente attività alberghiera - **7,60 per mille***
- *per le unità immobiliari (e pertinenze ammesse) escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 - concesse in uso gratuito (comodato) dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale - **7,60 per mille***
- *per la categoria catastale "C1" utilizzata dal proprietario o dal locatario per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, bar, tabacchi, ristorazione purché non venga svolta l'attività di raccolta di gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento-gioco d'azzardo lecito - **7,60 per mille***

- per le unità immobiliari appartenenti alla categoria "C1" e "C3" utilizzate direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento della propria attività produttiva nonché per quelle concesse in locazione finalizzate all'esercizio di attività produttive – **8,60 per mille**
- per le aree e per gli immobili realizzati o da realizzare nelle aree candidate tramite bando attract – **10,30 per mille**
- per i terreni agricoli, esclusi quelli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti – **10,60 per mille**
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – **esenti dal 2022**
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis del D.L. 557/1993 – **1,00 per mille**
- per tutte le restanti fattispecie imponibili non contemplate nei punti precedenti – **10,60 per mille**
- detrazione per abitazione principale e relative pertinenze - **€ 200,00**

POSTO che il gettito IMU accertato nell'anno 2022 ammonta ad €. 2.776.579,54;

CONSIDERATO in particolare che la legge 160 del 2019 dispone all'articolo 1:

il comma n. 740 ha confermato l'esenzione IMU per le abitazioni principali non di lusso;

il comma n. 744 ha confermato la quota di imposta - pari al 7,6 ‰ - di competenza dello Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

il comma 747 stabilisce le riduzioni del 50% della base imponibile;

i commi nn. 748 e 749 fissano l'aliquota massima del 6 ‰ per le abitazioni di lusso (cat. A1/ A8/ A9) e relative pertinenze e confermano la detrazione di € 200,00 per annualità;

il comma n. 750 indica l'aliquota dell'1‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

il comma n. 751 stabilisce l'esenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (i cosiddetti bene-merce);

il comma n. 752 fissa l'aliquota massima del 10,60 ‰ per i terreni agricoli;

il comma n.758 stabilisce l'esenzioni dall'imposta dei terreni agricoli dall'imposta purché qualificati secondo la normativa vigente;

il comma n. 754 stabilisce che i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 8,6 ‰, aumentabile sino al 10,6 ‰;

il comma n. 760 conferma la riduzione dell'imposta per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla L. 431/1998;

i commi nn. 761 e 762 confermano la proporzionalità dell'imposta alla quota dei mesi di possesso dell'immobile nel corso dell'anno solare precisando che l'imposta va versata in 2 rate, scadenti la prima il 16 di giugno e la seconda il 16 di dicembre;

i commi nn. 774 e 775 confermano le disposizioni sanzionatorie;

il comma n. 780 secondo il quale sono abrogate tutte le previgenti disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta;

VISTO l'art. 1, comma 837 della Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/22) pubblicata in GU n. 303 del 29 dicembre 2022 che così recita:

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo »;

b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 ».

RILEVATO che, ai sensi del comma 757 la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

PRECISATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

PRECISATO altresì che pertanto in assenza di una delibera correttamente approvata e tempestivamente pubblicata, si applicano le aliquote di base fissate dalla legge n. 160/19 (art. 1 commi da 748 a 755) e non più quelle in vigore nell'anno precedente;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che così recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede, all'art. 1, comma 775, che, *“in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”*. Tale ulteriore proroga della scadenza va a modificare quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2023;

VISTO l'art. 1, comma 751, della L. 160/2019 - legge di Bilancio 2020 che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'esenzione dall'IMU dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.

RICHIAMATA la Legge di Bilancio 2023, in particolare con riferimento all'articolo 1, commi 81 e 82, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria introducendo una nuova fattispecie (la lettera *g-bis* all'articolo 1, del comma. 759 della Legge 160/2019) riguardante gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;

RITENUTO pertanto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni d'IMU per l'anno 2023, confermando le aliquote 2022 sopra riportate, ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025;

RICHIAMATO l'atto G.C. n. 20 del 09.02.2023 avente per oggetto *“DETERMINAZIONE VALORE AREE EDIFICABILI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMU 2023”*

TENUTO conto che sulla base delle proiezioni degli incassi IMU 2022, delle normative vigenti nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito accertato stimato per l'anno 2023 ammonta ad €. 2.774.200,00;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

RILEVATO peraltro che il decreto ministeriale previsto dalla legge 160/2019 che avrebbe dovuto individuare le varie casistiche di diversificazione delle aliquote e le modalità di funzionamento della sezione dedicata all'interno del "Portale del Federalismo Fiscale" non è stato, alla data odierna, ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per l'annualità 2023 secondo i criteri già adottati negli anni 2020, 2021 nonché 2022;

DATO atto che la presente proposta di deliberazione ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente.

Visto che sulla proposta n. 3/2023 il Responsabile del Servizio ed il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allegano;

Con voti:

- favorevoli: n. 9
- contrari: n. 1 (Cobianco)
- astenuti: n. 3 (Canova, Parazzini, Pagani)

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

1. di approvare le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare altresì, per l'annualità 2023, le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
per l'abitazione principale e relative pertinenze (nonché per tutti i casi di equiparazione) classificata in A1-A8-A9	0,60 %
per le unità immobiliari appartenenti alla categoria "D" che svolgano effettivamente attività alberghiera	0,76 %
per le unità immobiliari (e pertinenze ammesse) escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in uso gratuito (comodato) dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale	0,76 %

per la categoria catastale “C1” utilizzata dal proprietario o dal locatario per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, bar, tabacchi, ristorazione purché <u>non</u> venga svolta l’attività di raccolta di gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento–gioco d’azzardo lecito	0,76 %
per le unità immobiliari appartenenti alla categoria “C1 e C3” utilizzate direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento della propria attività produttiva nonché per quelle concesse in locazione finalizzate all’esercizio di attività produttive	0,86 %
per le aree e per gli immobili realizzati o da realizzare nelle aree candidate tramite bando attract	1,03%
per i terreni agricoli, esclusi quelli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti	1,06%
per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esenti dal 2022
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,10%
per tutte le restanti fattispecie imponibili non contemplate nei punti precedenti	1,06%

3. di approvare, per l’annualità 2023 l’importo di € 200,00 della detrazione prevista dal comma 749 della L. 160/2019, per l’abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
4. di dare altresì atto che le aliquote e la detrazione di cui ai punti precedenti, decorrono dall’01/01/2023;
5. di allinearsi alle recenti disposizioni in materia di invio, trasmissione e pubblicazione della presente deliberazione sul Portale del federalismo fiscale;
6. di pubblicare sul Sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, tale provvedimento.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti:

- favorevoli: n. 9
- contrari: n. 1 (Cobianco)
- astenuti: n. 3 (Canova, Parazzini, Pagani)

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 3**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **IMU: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2023**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/02/2023

Il Responsabile del Servizio
Faruffini Mariagrazia

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/02/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Rossi Camilla

Originale

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

LA PRESIDENTE
RIZZI BEATRICE

IL SEGRETARIO COMUNALE
FAIELLO Dott. MARCELLO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

FAIELLO MARCELLO in data 25/03/2023
rizzi beatrice in data 30/03/2023